

**DECRETO-LEGGE “ALLUVIONE” E AMMORTIZZATORE SOCIALE UNICO
ISTRUZIONI INPS PER LA COMPILAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE**

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 1/6/2023 n. 61, vigente dal 2 giugno u.s. e recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (cfr. la sezione AFFARI GENERALI di CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, dove è pubblicato con il suo allegato, riportante l’elenco dei comuni colpiti), l’INPS:

- 1) con la circolare 8/6/2023 n. 53 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 22/2023, pp. 42-48), ha illustrato i contenuti del nuovo “ammortizzatore sociale unico” ivi previsto (all’art. 7 ^[1]) a sostegno di datori di lavoro e lavoratori dipendenti, e fornito indicazioni per richiederlo;
- 2) tenuto conto che la nuova misura di sostegno al reddito è correlata da **contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico** e poiché assume la natura di “ammortizzatore sociale unico” che si affianca a quelli attualmente esistenti, con il messaggio 22/6/2023 n. 2325:
 - a) ha evidenziato come la contribuzione figurativa sarà accreditata - all’esito della verifica della congruenza dei dati trasmessi in fase di pagamento della relativa misura a sostegno - secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali dall’art. 6 del d.lgs. n. 148/2015 ^[2];
 - b) in relazione alle diverse gestioni previdenziali, ha fornito le seguenti istruzioni «*relative alle modalità di esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento istituiti per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la predetta contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l’“ammortizzatore sociale unico”*».

**DATORI DI LAVORO PRIVATI CON DIPENDENTI ISCRITTI ALL’ASSICURAZIONE GENERALE
OBBLIGATORIA E AD ALTRI FONDI SPECIALI (FLUSSO UNIEMENS\POSCONTRIBUTIVA)**

I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali, ai fini della compilazione delle denunce individuali, dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “**AUA**”, avente il significato di “**Ammortizzatore Unico Alluvionati**”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto.

- Elemento <Lavorato> = **N**;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = **1 o 2** (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = **AUA**.

Con riferimento al valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito>, si precisa che lo stesso deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

DATORI DI LAVORO PRIVATI CON LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE PUBBLICA (FLUSSO UNIEMENS\LISTAPOS PA)

Per i lavoratori subordinati del settore privato iscritti alla Gestione pubblica, i datori di lavoro dovranno compilare i campi di <PosContributiva> indicati nel paragrafo sopra riportato, mentre in <ListaPosPA> dovranno valorizzare, nell'elemento <Eo> del periodo precedente a quello di sospensione determinato dall'evento in oggetto, il Codice Cessazione "57", avente il significato di "Ammortizzatore Unico Alluvionati".

Per il periodo successivo alla sospensione, corrispondente alla ripresa dell'attività da parte del lavoratore, si dovrà procedere alla compilazione della <ListaPosPA> secondo le consuete modalità.

DATORI DI LAVORO ASSUNTORI DI MANODOPERA AGRICOLA (FLUSSO UNIEMENS\POSAGRI)

Con riferimento alla posizione dei lavoratori agricoli, sia a tempo indeterminato (OTI) che a tempo determinato (OTD), i datori di lavoro dovranno indicare nel flusso <PosAgri>/<DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione> le giornate di sospensione connesse agli eventi alluvionali in discorso valorizzando i seguenti elementi:

1. in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione>, il codice "J", avente il significato di "Evento figurativo atipico";
2. in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio>, il codice "AL", avente il significato di "Sospensione lavorativa ex ammortizzatore unico alluvionati art. 7 DL n. 61/2023";
3. in <PeriodoEventoFig> dovrà essere indicato il periodo di sospensione: <DataInizioEv> e <DataFineEv> e il numero complessivo di giornate di sospensione (elemento <NumGiornateEv>);
4. in <RetrPersaMese>, la retribuzione relativa al periodo di sospensione calcolata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 148/2015. Per il calcolo della c.d. retribuzione persa per gli OTD si rinvia alle indicazioni fornite al paragrafo 1.3 - "Retribuzione persa per gli operai a tempo indeterminato" - del messaggio n. 1653/2019, applicabili per quanto compatibili con la peculiare struttura della retribuzione di tale tipologia di rapporto di lavoro.

ISTRUZIONI CONTABILI

Omissis

^[1] **Art. 7 del d.l. 1 giugno 2023 n. 61**

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

1. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1 e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dal presente articolo, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro, di cui al comma 1, deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

3. Ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui all'ultimo periodo del comma 1, l'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

5. Ai lavoratori agricoli, che alla data dell'evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l'integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, l'integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

6. I datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché con i trattamenti di cui all'articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. I periodi di concessione dell'integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito i Comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

9. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l'anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici in esame.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 620 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del trasferimento a carico dello Stato di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 20 milioni per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 9 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell'importo ivi indicato, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

[2] **Art. 6 del d.lgs. n. 148/2015**
Contribuzione figurativa

1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.

2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario.